

Napoli, 6 GIUGNO 2019

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 6/2019

1. IMU e TASI

Entro il 17 giugno (il 16 è domenica) i contribuenti dovranno versare l'acconto delle due imposte sulla casa: IMU e TASI.

L' IMU, è dovuta da tutti i proprietari di immobili o da chi detiene diritti reali di godimento sugli immobili. Pertanto, anche per il 2019 sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d'uso;
- il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

Sono **esonerati**, tra l'altro, dal versamento dell'IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili:

- abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (le pertinenze dell'abitazione principale ammesse all'esonero IMU sono esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna di esse);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale,



il Ministro delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i beni merce che non devono essere stati locati nemmeno per parte d'anno.

Il versamento della prima rata della **TASI** è effettuato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, entro il 16 dicembre, sulla base delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei singoli Comuni.

Dal 2016, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, non sono più soggetti a TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Modalità di Calcolo

La procedura di calcolo e di versamento è invece sostanzialmente identica.

Si parte dall'individuazione della base imponibile, costituita dal valore degli immobili (calcolato a seconda della diversa tipologia), che per i fabbricati accatastrati si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita x 1,05), mentre per i terreni agricoli (imponibili solo ai fini IMU, ad eccezione delle fattispecie esenti) si prende il reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x 1,25).

A questo punto entrano in gioco i nuovi moltiplicatori, distinti per categoria catastale. Ottenuto il valore degli immobili va, quindi, effettuato il calcolo dell'imposta applicando le aliquote IMU e TASI.

2. Imposte sui redditi (Irpef ed Ires)

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi dovranno versare le imposte utilizzando il Modello F24. Le scadenze variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o ente equiparato).

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

I versamenti delle persone fisiche

Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il **30 giugno** dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il **30 novembre**.

L'acconto Irpef è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili, mentre il secondo acconto, in scadenza a novembre, deve essere pagato in unica soluzione. In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I versamenti dell'acconto delle società di persone ed enti equiparati

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'Irap. L'Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).

I versamenti degli acconti delle società di capitali ed enti equiparati

I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, (30 giugno 2019) oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La base di calcolo per l'acconto Ires è fissato nella misura del 100% del saldo dell'esercizio precedente.

In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto (primo acconto) è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Si ricorda infine che se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari ma il contribuente si avvale della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 29 giugno 2019), il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

3. Interessi passivi

Per le norme sulla deducibilità degli interessi passivi e sugli aiuti alla crescita economica, il 2018 è l'ultimo anno di una fase storica. L'articolo 96 del Testo unico è stato totalmente sostituito dal cosiddetto decreto Atad (Dlgs 142/2018), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Il decreto Atad, introducendo l'articolo 162-bis e modificando l'articolo 96 del Testo unico, ha finalmente coordinato la normativa fiscale con le modifiche che, nel tempo, hanno interessato il bilancio delle società, specie di quelle finanziarie. Per effetto di queste norme l'indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% del reddito operativo lordo riguarda, fra l'altro, anche le società finanziarie *captive* di gruppi industriali, che non sono più considerate intermediari finanziari.

La regola della deducibilità nei limiti del 30% del reddito operativo lordo, invece, non si applica:

- alle banche, e agli altri intermediari IFRS, autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'articolo 106 del Tub, vigilati da Banca d'Italia;
- ai confidi minori e agli operatori del microcredito;



INTERCONSULT S.R.L.
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

- alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi;
- alle società di gestione di fondi comuni d'investimento e alle Sim, nonché, si ritiene, alle fiduciarie.

Nel corso del 2018, l'Agenzia ha più volte fornito chiarimenti sulla riportabilità delle eccedenze di interessi passivi, sia in presenza di fusioni (risposte 62 e 94 del 2018), sia nel coordinamento con l'articolo 88 del Testo unico sulla non tassabilità delle sopravvenienze attive in esito alla chiusura di procedure concorsuali (risposte 85/E e 120/E del 2018).

4. Super Ammortamento

L'art. 1, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») prevede la reintroduzione del super ammortamento – nella misura del 30%, ma con la previsione di un limite di € 2.500.000 per gli investimenti agevolabili – per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'**1.4.2019 al 31.12.2019** o nel maggior termine del 30.6.2020 a condizione che, entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono, quindi, esclusi gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019. Analogamente alla precedente versione del super ammortamento disciplinata dall'art. 1, co. 29, L. 27.12.2017, n. 205, è confermata l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, mentre restano agevolabili gli autoveicoli individuati dall'art. 54, co. 1, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (ad esempio, autobus e autocarri).

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L'Amministratore Unico)



Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 - 80132 Napoli

Telefono 0817644559 Fax 0812452395

Via Banci Vecchi n.112 - 00186 Roma

Telefono/Fax 0692956546

C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632

E-mail segreteria@interconsultitalia.it PEC interconsultitalia@legalmail.it